

**DELIBERAZIONE 23 FEBBRAIO 2012
54/2012/R/GAS**

**DISPOSIZIONI PER LA CESSIONE A MERCATO, PER L'ANNO TERMICO 2012 - 2013, DEI
SERVIZI DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 febbraio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 marzo 2010 (di seguito: decreto 18 marzo 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 5 novembre 2010, ARG/gas 193/10, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/10);
- la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2011, ARG/gas 13/11, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 29/11);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2011, ARG/gas 40/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 40/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2011, ARG/gas 50/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 50/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 79/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/11);
- la comunicazione del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE), prot. Autorità n. 33890 del 28 dicembre 2011, recante la proposta di regolamento delle procedure di asta competitiva per la cessione al mercato di servizi di stoccaggio di gas naturale ai sensi del decreto legislativo n. 130/11 (di seguito: comunicazione del 28 dicembre);
- la comunicazione della società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit), prot. Autorità n. 4096 del 9 febbraio 2012, recante la proposta di aggiornamento del Codice di stoccaggio ai fini del recepimento delle procedure di asta competitiva per la

cessione al mercato di servizi di stoccaggio di gas naturale ai sensi del decreto legislativo n. 130/11 (di seguito: comunicazione del 9 febbraio);

- la nota degli uffici dell'Autorità al GSE, prot. Autorità n. 4380, del 13 febbraio 2012 (di seguito: nota del 13 febbraio).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo n. 130/10 introduce misure per la maggior concorrenzialità del mercato all'ingrosso del gas naturale, che comprendono anche interventi a favore del potenziamento delle infrastrutture di stoccaggio ed il trasferimento dei relativi benefici ai clienti finali;
- in attuazione delle misure, di cui al decreto legislativo n. 130/10, tra gli adempimenti dell'Autorità, rientrano l'approvazione delle procedure di asta competitiva per la cessione al mercato di servizi di stoccaggio di gas naturale, di cui all'articolo 7, comma 5 (di seguito: procedure a mercato).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

con riferimento alle procedure a mercato:

- l'allegato A alla deliberazione ARG/gas 40/11 stabilisce:
 - al comma 1.1, lettera h), che il soggetto cedente è Stogit;
 - al comma 3.1, che dette procedure si concludono entro il 28 febbraio di ogni anno per l'anno termico dello stoccaggio successivo;
 - ai comma 4.1 e 4.4, che ciascun soggetto assegnatario è tenuto a sottoscrivere, con Stogit, un apposito contratto che prevede che il soggetto assegnatario medesimo versi, per il servizio, un corrispettivo di accesso unitario, determinato in esito alle procedure a mercato e un corrispettivo per l'utilizzazione, pari al corrispettivo *cvar*, di cui al comma 3.3, della deliberazione n. 29/11;
 - al comma 4.2, che Stogit, adegui il proprio codice di stoccaggio e lo invii all'Autorità per l'approvazione;
 - al comma 4.6, che il soggetto cedente è tenuto a versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico i proventi derivanti dalla cessione dei quantitativi, di cui al comma 2.1, lettera c), nonché la differenza, se positiva, tra i proventi derivanti dalla cessione dei quantitativi, di cui al comma 2.1, lettera a) e il corrispettivo *cfix*, di cui al comma 3.1, della deliberazione n. 29/11
 - al comma 6.4, che il GSE predisponga il regolamento delle procedure a mercato e lo invii all'Autorità per l'approvazione, con riferimento alle procedure concorrenziali relative all'anno termico di stoccaggio aprile 2012 – marzo 2013 e successivamente, in caso di modifiche, entro il 20 dicembre dell'anno precedente all'anno stoccaggio cui le procedure concorsuali disciplinate dal regolamento delle procedure oggetto di modifica si riferiscono;
 - al comma 6.6, che, per l'anno termico di stoccaggio 2011 – 2012, il GSE si avvalga di Stogit per l'esecuzione delle procedure a mercato;

- la deliberazione ARG/gas 50/11 ha previsto che il GSE e Stogit S.p.A. si coordinino, al fine di garantire il corretto esercizio dei diritti e il rispetto degli obblighi relativi alle misure di cui all'articolo 9, del decreto legislativo n. 130/10.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

con riferimento alla proposta di regolamento delle procedure a mercato, inviata dal GSE con la comunicazione del 28 dicembre:

- essa prevede, tra l'altro:
 - la gestione da parte del GSE della riscossione e della successiva redistribuzione dei corrispettivi ai soggetti cessionari e a Stogit;
 - che il limite del 40%, di cui all'articolo 7, comma 6, lettera b del decreto legislativo n. 130/10, è applicato alla capacità che "il soggetto investitore abbia deciso di cedere", come si evidenzia dalla definizione di cui al punto 2, lettera b);
- le previsioni sopra riportate sono incompatibili con:
 - il combinato disposto delle deliberazioni ARG/gas 193/10, ARG/gas 29/11 e ARG/gas 40/11, allegato A, per la gestione dei corrispettivi;
 - l'articolo 7, comma 6, lettera b del decreto legislativo n. 130/10, che stabilisce che il limite del 40% è applicato al totale della capacità assegnabile finanziata secondo le modalità di cui al comma 7.3 del medesimo decreto;
- emerge l'opportunità di precisare, anche sulla base delle osservazioni trasmesse da Stogit, con la comunicazione del 9 febbraio, le modalità di coordinamento delle procedure a mercato con le rilevanti disposizioni del codice di stoccaggio di Stogit, nonché fra la medesima società e il GSE, ai fini dell'espletamento della procedura stessa;
- le tempistiche previste per le procedure a mercato ed in particolare per la presentazione delle garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del contratto non sono compatibili con il termine del 28 febbraio, di cui al comma 3.1, della deliberazione ARG/gas 40/11, Allegato A;
- con nota del 13 febbraio, gli uffici dell'Autorità hanno rappresentato al GSE le criticità sopra evidenziate, nonché l'intendimento di proporre al Collegio dell'Autorità l'approvazione della proposta in questione con le modifiche funzionali a risolvere le criticità sopra rappresentate;
- non sono pervenute ulteriori integrazioni e/o modifiche da parte del GSE della proposta di regolamento, successive alla nota di cui al precedente punto.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

con riferimento alla proposta di modifica del codice di stoccaggio, trasmessa da Stogit con la comunicazione del 9 febbraio:

- essa è funzionale a disciplinare le modalità di cessione della capacità di stoccaggio in esito alle procedure a mercato organizzate dal GSE;
- le tempistiche per il perfezionamento delle cessioni di capacità dipendono dall'iter di svolgimento delle procedure a mercato definite dal GSE.

RITENUTO OPPORTUNO:

con riferimento alla proposta di regolamento delle procedure a mercato, inviata dal GSE con la comunicazione del 28 dicembre:

- prevedere che detto documento sia modificato al fine di:
 - consentire una più efficiente e trasparente gestione delle partite economiche derivanti dagli esiti delle procedure a mercato, lasciando in capo a Stogit la riscossione e la successiva redistribuzione dei corrispettivi ai soggetti cessionari e perimetrando il ruolo di GSE nelle procedure in oggetto alla sola funzione di banditore;
 - applicare il limite del 40%, di cui all'articolo 7, comma 6, lettera b, del decreto legislativo n. 130/10, al totale della capacità assegnabile finanziata secondo le modalità di cui al comma 7.3, del medesimo decreto;
 - precisare le modalità di coordinamento delle procedure a mercato con le rilevanti disposizioni del codice di stoccaggio di Stogit, nonché fra la medesima società e il GSE, ai fini dell'espletamento della procedure stesse;
- approvare, ai sensi del comma 6.4, dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 40/11, la suddetta proposta modificata in base a quanto espresso punto precedente;
- posticipare, per l'anno termico dello stoccaggio 2012 – 2013, al 20 marzo 2012 il termine per la conculsione delle procedure a mercato, di cui al comma 3.1, dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 40/11;
- prevedere che, al fine dell'efficiente coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, il GSE adegui, nel rispetto del termine di cui al punto precedente, le tempistiche delle medesime procedure prevedendo un termine non inferiore a 10 giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per la presentazione delle garanzie richieste per la partecipazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

riscontrare la conformità della proposta di modifica del codice di stoccaggio, trasmessa da Stogit con la comunicazione del 9 febbraio, con le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 40/11

DELIBERA

1. di approvare, con le modifiche richiamate in motivazione, il regolamento delle procedure a mercato, trasmesso dal GSE con la comunicazione del 28 dicembre, nella versione allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di posticipare, per l'anno termico dello stoccaggio 2012 – 2013, il termine di cui al comma 3.1, dell'allegato A, alla deliberazione ARG/gas 40/11, al 20 marzo 2012;
3. di prevedere che il GSE adegui, nel rispetto del termine di cui al punto precedente, le tempistiche delle medesime procedure, prevedendo un termine non inferiore a 10

- giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per la presentazione delle garanzie richieste per la partecipazione;
4. di considerare positivamente verificata e conseguentemente di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio, nella versione presentata da Stogit con lettera 9 febbraio ed allegata al presente provvedimento (*Allegato B*);
 5. di trasmettere il presente provvedimento al GSE e a Stogit;
 6. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di stoccaggio, ai sensi di quanto disposto al precedente punto 4, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 febbraio 2012

IL PRESIDENTE